

Pagamento ai professionisti effettuato il giorno prima del deposito della domanda di concordato

Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 07-11-2017) 20-12-2017, n. 30648

Fallimento - Anteriorità o posteriorità di operazione bancaria - Bonifico o bancogiro - Data contabile

Nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell'accredito di una somma di denaro da parte di una banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso (o come in questo caso della domanda di concordato), è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto (Cass. 24 marzo 2000, n. 3519).

Concordato preventivo - Atto di frode - Nozione - Occultamento di situazioni idonee ad influire sul giudizio dei creditori

La nozione di atto di frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori (Cass. 4 giugno 2014, n. 12533).

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Omissis

CHE:

1. - Con sentenza del 1 giugno 2016 la Corte d'appello di Ancona ha respinto il reclamo proposto da Sport & Co. S.r.l. nei confronti del Fallimento Sport & Co. S.r.l. nonché di W.P. Lavori in Corso S.r.l. e Manifattura M.C. & C. S.p.A. contro la sentenza che aveva dichiarato il suo fallimento ed altresì contro il decreto di revoca della ammissione al concordato preventivo avanzato dalla stessa società.

2. - Per la cassazione della sentenza Sport & Co. S.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento Sport & Co. S.r.l. ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato da memoria (volta per un verso a sostenere che il pagamento di cui si dirà costituiva atto di frode e che la irrisoria soddisfazione dei creditori chirografari rilevava sotto il profilo della non fattibilità del piano), mentre gli altri intimati non hanno svolto attività.

CHE:

3. - Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato: "Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 173 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censurando la sentenza impugnata per aver qualificato come atto di frode il pagamento effettuato in favore dei professionisti che avevano assistito la società nella fase di richiesta di ammissione al concordato, pagamento effettuato non già lo stesso giorno del deposito del piano e della proposta di concordato, ossia il 26 novembre 2014, bensì il giorno precedente, tanto più che detto pagamento non aveva alcuna attitudine a ledere il consenso informato dei creditori, nè le loro ragioni, sicchè, in definitiva, nessun pagamento vietato era stato eseguito.

Con il secondo motivo la società ricorrente ha denunciato: "Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 160 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censurando la sentenza impugnata per aver confermato il giudizio di non fattibilità giuridica del concordato in ragione della previsione di una percentuale irrisoria promessa a favore dei creditori chirografari.

RITENUTO CHE:

4. - Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata" 5. - Il ricorso va respinto.

Il primo motivo difetta del requisito di autosufficienza laddove assume che il pagamento in favore dei professionisti di cui si è detto sarebbe stato eseguito il giorno precedente alla domanda di concordato, giacchè non è in alcun modo indicato quali sarebbero le risultanze istruttorie da cui desumere la allegata circostanza.

Ciò esime dall'osservare che dal controricorso risulta invece che i pagamenti in discorso sono stati eseguiti mediante bonifici ordinati il 25 novembre 2014 ma eseguiti il giorno successivo, trovando pertanto applicazione il principio secondo cui, nei casi di versamento mediante bonifico o bancogiro, il quale consiste nell'accreditamento di una somma di denaro da parte di urta banca a favore del correntista beneficiario e nel contemporaneo addebitamento della stessa somma sul conto del soggetto che ne ha fatto richiesta, al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità dell'operazione bancaria rispetto alla dichiarazione di fallimento del beneficiario stesso (o come in questo caso della domanda di concordato), è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto (Cass. 24 marzo 2000, n. 3519).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba essere condivisa la statuizione della Corte territoriale secondo cui la nozione di atto di frode commesso anteriormente all'apertura della procedura di concordato esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state accertate dal commissario giudiziale, cioè da lui scoperte, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori (Cass. 4 giugno 2014, n. 12533).

Va da sè che, nel caso di specie, la frode sta nel fatto stesso di non averè informato i creditori in ordine ad un fatto concretamente idoneo a ledere i loro consensi informati, non essendo il pagamento effettuato ispirato al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, e così diretto a frodare le ragioni di questi ultimi (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3324).

Il secondo motivo è assorbito.

6. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e quant'altro dovuto per legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017